

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)


COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

EMILIO CAROLI
Università di Milano Bocconi

LA DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO IMPERIALE NEL
LINGUAGGIO DELLA TARDA ANTICHITÀ:
OSSERVAZIONI SULLA *RES PRIVATA PRINCIPIS*

1. Una più complessa indagine che sto conducendo sui beni appartenenti al patrimonio imperiale mi ha offerto l'occasione di soffermarmi sulle definizioni, che troviamo nelle raccolte ufficiali della normativa tardoantica, con cui viene descritta la *res privata principis*, cioè quel settore finanziario che si occupava della gestione dei beni immobili¹ e della riscossione delle relative rendite².

Il linguaggio usato dalle fonti è variegato e complesso. Al riguardo, particolarmente evidente è la contrapposizione – risalente al principato³ – tra *res privata principis* e *patrimonium*, i cui rispettivi significati e ambiti, già in origine controversi, sono oggetto di rilevanti interventi

¹ F. PERGAMI, *Rilievi sulla appartenenza dei fundi rei publicae alla res privata principis nella legislazione tardoimperiale*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 63 ss.; ID., *Il regime del patrimonio immobiliare imperiale nella legislazione del tardo diritto romano*, in *Altri studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2019, 195 ss.; ID., *La riforma della riscossione delle imposte nel sistema fiscale della tarda antichità*, in *KOINΩNIA*, 44/II, Napoli 2020, 1293 ss.

² A. BURDESE, *Fisco (Diritto romano)*, in *ED*, 17, Milano 1968, 673 ss.; A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero Romano (284-602)*, 1, trad. it. E. PETRETTI, Milano 1974, 451; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 205 ss.

³ A. MASI, *Ricerche sulla res privata del princeps*, Milano 1971, 3 s. Una attenta ricostruzione della dottrina giusromanistica relativa alla complessa relazione tra il *princeps* e il controllo della finanza pubblica nella prima età imperiale è offerta da S. GALEOTTI, *Il fisco Caesaris nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 10, 2017.

imperiali di età tardoantica, destinati a regolare – in modo minuzioso – la disciplina dei beni sottratti alla disponibilità dei privati cittadini.

Con il presente contributo intendo proporre alcune osservazioni sulla struttura e la consistenza della *res privata principis* in età tardoantica, in primo luogo, considerando l'anzidetta contrapposizione con il *patrimonium* e, in secondo luogo, concentrando l'attenzione su due categorie di beni di particolare rilevanza, tanto che giunsero a costituire, in un processo di lenta evoluzione normativa, una delle parti più cospicue della *res privata*: i beni confiscati ai templi e i beni confiscati alle città.

Le due categorie si caratterizzano per un elemento comune: quello di essere state, nel corso del IV secolo, ricondotte alla *res privata principis* dopo essere state sottratte – a partire da Costantino – alla disponibilità dei templi e delle città⁴ e avere mantenuto una relativa autonomia rispetto agli altri beni dell'imperatore.

2. L'amministrazione finanziaria dell'impero che, per tutta l'età classica aveva presentato caratteri di omogeneità e unitarietà, si trasformò, nel corso del tempo, in un sistema molto più complesso e articolato.

La progressiva estensione del patrimonio imperiale, determinata dall'accumularsi di proprietà provenienti da diverse fonti che «avevano fatto dell'imperatore il più grande proprietario fondiario già sotto il Principato»⁵, comportò, in età tardoantica, una ramificazione degli organi preposti alla gestione finanziaria, ripartiti in varie amministrazioni, distinte tra di loro sulla base di criteri eterogenei e non sempre coerenti, tanto che l'amministrazione finanziaria non fu più considerata unitariamente, articolandosi in: *sacrae largitiones*, *annona*, *res privata* e *patrimonium*.

In particolare, le ultime due branche del complesso sistema fiscale che andrà delineandosi in età tardoantica – *res privata* e *patrimonium* – non sempre sono nettamente distinte nelle fonti e, nello specifico, nel Codice Teodosiano, tanto che formulazioni quali *patrimonium nostrum*⁶, *patri-*

⁴ R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium et son administration du IV^e au V^e siècle*, Roma 1989, 641 ss.

⁵ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli 1975, 430.

⁶ CTh. 9.42.7; C. 11.66.3; CTh. 11.16.12; CTh. 11.30.49; CTh. 11.16.20; CTh. 9.42.19.

*monium sacrum*⁷, *patrimonium quod privatum nostrum est*⁸, sarebbero da considerarsi tutte sinonime di *res privata nostra*.

Per quanto riguarda il ruolo dei funzionari imperiali nell'amministrazione finanziaria del tardoantico, i prefetti del pretorio mantennero una posizione di primaria rilevanza. In particolare, ad essi era affidato l'approvvigionamento in natura dell'esercito, della burocrazia, delle città e dei territori ad esse connessi.

Tuttavia, la più rilevante novità fu rappresentata – con ogni probabilità già a partire da Costantino⁹ – dalla istituzione di due nuovi funzionari imperiali: il *comes rerum privatarum*¹⁰, la cui denominazione completa compare nelle fonti solo a partire dall'anno 342¹¹ e il *comes sacrarum largitionum*¹², menzionato per la prima volta in una costituzione dell'imperatore Costanzo risalente all'anno 345¹³.

In una fase iniziale le competenze dei due funzionari non sarebbero state delimitate in modo netto, tanto che il Jones, con specifico riferimento all'età costantiniana, ha ipotizzato che non vi fosse, tra i due

⁷ CTh. 7.18.6 e CTh. 7.13.12.

⁸ CTh. 10.1.8.

⁹ A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero* cit., 412.

¹⁰ Per alcune osservazioni sulle origini e le funzioni del *comes rerum privatarum*, mi permetto di rinviare ad un mio recente contributo: E. CAROLI, *Rilievi sulla giurisdizione fiscale del comes rerum privatarum in età tardoantica*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 633 ss.

¹¹ Il funzionario, che avrebbe progressivamente sostituito il *magister rei privatae* – è menzionato, per la prima volta, in una costituzione emanata in Pannonia dall'imperatore Costanzo II e la cui *subscriptio* riporta la data del 6 aprile 342 (CTh. 10.10.6) ma, come posto in evidenza da autorevole dottrina, è probabile che l'istituzione della carica sia precedente e da ricondurre all'imperatore Costantino. Sul punto, cfr. F. DE MARTINO, *Storia* cit., 268 e, in particolare, nt. 59; R. DELMAIRE, *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV^e-V^e s.)*. *Études prosopographiques*, Bruxelles 1989, 11; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit. 205 s. Per una diversa datazione del provvedimento: O. SEECK, *Regesten* cit. 187, il quale anticipa la datazione di c. 6 CTh. 10.10 all'anno 339.

¹² F. PERGAMI, *Il comes sacrarum largitionum nel sistema burocratico della tarda antichità*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 645 ss.

¹³ CTh. 11.7.5: Imp. Constantius A. Nemesiano viro perfectissimo comiti largitionum. *Quotiens quis et privati debitor invenitur et fisci, et abreptus ab uno officio teneatur, ad universi debiti solutionem qui eum abstulit coartetur ac totius summae exactionem in se suscipiat, qui eundem avellendum abstrahendumque crediderit*. Dat. IIII Id. Mai. Nitzibi Amantio et Albino Conss.

comites, una precisa distinzione delle relative attribuzioni¹⁴ e si deve ritenere che tale indeterminatezza delle funzioni rispecchiasse una incertezza circa la delimitazione dei vari ambiti in cui venne a comporsi il sistema fiscale.

3. La distinzione tra *res privata* e *patrimonium* che, come detto, si presentava controversa già per l'età del principato, finisce per affievolirsi a partire dal IV secolo. Essa non viene meno, ma per avere una gestione nettamente separata dei due rami dell'amministrazione finanziaria si dovrà attendere sino al V secolo, quando l'imperatore Anastasio (491 – 518), attraverso l'istituzione del *comes sacri patrimonii*¹⁵, rafforzerà la distinzione tra i due settori, riconducendo al *patrimonium* tutti i domini e alla *res privata* le confische e i relativi processi, tanto che tale separazione porterà anche ad una riforma relativa all'esercizio dei poteri giurisdizionali in materia fiscale: infatti, essa verrà attribuita – seppure non in via esclusiva – al *comes rerum privatarum*, funzionario inizialmente privo di specifiche attribuzioni giurisdizionali¹⁶.

4. L'iniziale e almeno apparente commistione tra *res privata* e *patrimonium* in età tardoantica sembra emergere chiaramente da due costituzioni contenute nel Codice Teodosiano, entrambe volte a disciplinare il regime dei *fundi templorum*, quella particolare categoria di *fundi rei publicae* i cui proventi erano destinati a sostenere le spese di culto in onore di determinate divinità pagane¹⁷.

¹⁴ A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, Cambridge 1975, 366, *Florianus* 3, e 391, *Germanianus* 1.

¹⁵ F. DE MARTINO, *Storia* cit. 433. Secondo l'illustre Autore: «l'imperatore Anastasio, con l'istituzione del *comes sacri patrimonii* non si limitò soltanto a modificare il regime amministrativo, ma accentuò il carattere privatistico dei beni imperiali, lasciando alla *res privata* le confische e i processi relativi».

¹⁶ Il *comes rerum privatarum*, la cui istituzione è ricondotta all'opera riformatrice di Costantino, non sembra dotato, almeno inizialmente, di poteri giurisdizionali. Tuttavia, le funzioni attribuitegli porteranno lo stesso ad ingerirsi gradualmente nei processi aventi ad oggetto beni riconducibili alla *res privata*. Una più specifica e strutturata competenza giurisdizionale in materia fiscale sembra potersi affermare per il periodo compreso tra il 385 e il 423, con specifico riferimento ai giudizi di appello, sebbene la competenza non sia mai esclusiva, stante la possibilità di delegare la trattazione delle cause ai governatori provinciali. Cfr. E. CAROLI, *Rilievi* cit. 640 s.

¹⁷ P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989, 95; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., 641 ss.

La prima costituzione che intendo analizzare è contenuta nel libro 10, sotto il titolo *de iure fisci*:

CTh. 10.1.8: Impp. Val(entini)anus et Valens AA. ad Caesarium Com(item) Rerum Privatarum. Universa loca vel praedia, quae nunc in iure templorum sunt quaeque a diversis principibus vendita vel donata sunt retracta, ei patrimonio, quod privatum nostrum est, placuit adgregari. Dat. Prid. Non. Feb. Med(iolano) Divo Ioviano et Varroniano cons.¹⁸

La norma prevede che gli *universa loca vel praedia*, alienati da Giuliano in favore dei templi (*nunc in iure templorum*), o a qualunque titolo *vendita vel donata*, dovessero essere riacquisiti al *patrimonium, quod privatum nostrum est*, dovendosi intendere con tale espressione la *res privata*.

In questa sede, non è il caso di soffermarsi a lungo sulle note e complesse questioni palinogenetiche poste dalla costituzione in esame, ma ritengo che sia comunque utile farvi qualche cenno, con particolare riferimento al più rilevante nodo della datazione del provvedimento, perché proprio questo profilo ci consentirà di avanzare alcune considerazioni sull'andamento della politica legislativa tardoantica in materia di amministrazione del patrimonio imperiale.

La datazione indicata nella *subscriptio* – 4 febbraio 364 – porterebbe a ricondurre il provvedimento all'imperatore Gioviano, il cui breve regno si estese dal giugno 363 al 16 febbraio 364¹⁹ – mentre la *inscriptio* riporta i nomi degli imperatori Valentiniano e Valente i quali, tuttavia, furono investiti del potere imperiale rispettivamente il 26 febbraio e il 28 marzo 364²⁰.

Volendo escludere un ridimensionamento della portata delle *in-*

¹⁸ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 7 ss.

¹⁹ A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero* cit., 183. È ben noto il severo giudizio di Jones relativo alla figura dell'imperatore Gioviano, la cui ascesa alla porpora imperiale è così descritta: «come spesso accade nelle elezioni molto contese, la scelta cadde su una nullità [nonentity nella versione originale in lingua inglese], Gioviano, un simpatico giovane di poco più di trenta anni, il quale era soltanto il più alto in grado dei *domestici et protectores*».

²⁰ O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, rist. Frankfurt am Main, 1984, 111 s.

scriptiones nel Codice Teodosiano, come pure ipotizzato da parte importante della dottrina²¹, il provvedimento non può essere ricondotto all'imperatore Gioviano, il quale, peraltro, non soggiornò mai a Milano, luogo di emanazione indicato nella *subscriptio*²², così come, è pur vero, che nel febbraio 364 non vi soggiornarono altri imperatori.

A ciò si aggiunga un ulteriore dato testuale: nella *subscriptio*, nella quale si indica il consolato, l'imperatore Gioviano è indicato con la qualifica di *divus*, a significare che il provvedimento deve essere stato necessariamente emanato dopo la morte dello stesso.

Tali considerazioni ben si accordano con il contenuto della costituzione attribuita agli stessi imperatori Valentiniano e Valente, in materia di *fundi rei publicae* e contenuta nel libro 5 del Codice Teodosiano, sotto il titolo *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus*:

CTh. 5.13.3: Impp. Val(entini)anus et Val(ens) AA. ad Mamer-
tinum P(raefectum) P(raetori)o. Uni[versa, quae] ex patrimonio
nostro per arbitrium divae me[moriae Iul]jiani in possessionem
sunt translata templorum, [sollicitudi]ne sinceritatis tuae cum
omni iure ad rem privat[am nostram] redire mandamus. Dat. X
Kal. Ian. Med(iolano) Divo Iovian[o et Varr(oniano) Cons.]²³

²¹ Alludo alle posizioni espresse da O. SEECK, *Regesten* cit., 112: «Die Kaiser-
namen haben also für uns keinen anderen Wert, als dass sie die Fehler der spätesten
Überlieferung verbessern helfen. Sie zeigen uns nur, welches Konsulat die Kompil-
atoren geschrieben hatten, und gestatten uns so dieses, falls es in den Handschriften
irgendwie korrumpiert ist, herzustellen». Il Seeck ridimensionava notevolmente la
rilevanza delle *inscriptiones* nel Codice Teodosiano, ritenendo che l'indicazione dei
nomi degli imperatori non fosse mai completa se non quando questi apparivano
per la prima volta, per poi essere sostituiti dall'indicazione '*idem A.*' o '*idem AA.*'
nei frammenti successivi. Inoltre, i compilatori, sempre secondo l'illustre Autore,
avrebbero indicato i nomi degli imperatori tenendo conto del consolato dell'anno
ma anche questa tesi non sembra condivisibile: infatti, se una tale prassi è testimo-
niata in riferimento a costituzioni emanate dopo la morte di un imperatore (CTh.
1.22.3; 8.5.16; 14.4.3; 12.1.56; 10.19.2; 11.20.1; 8.1.8), è poco probabile che una co-
stituzione possa essere attribuita ad un imperatore non ancora asceso al trono. Una
puntuale critica alle menzionate posizioni del Seeck è offerta da F. PERGAMI, *Sulla
appartenenza dei fundi rei publicae* cit., 69 s.

²² La dottrina, rilevando questo importante elemento, ha avanzato diverse e
complesse modifiche paleografiche del testo: il già citato Seeck proponeva di modi-
ficare *Med.* in *Mnizus*, piccola località situata in Galazia, a poca distanza dalla città
di Ancyra. Cfr. O. SEECK, *Regesten* cit., 214.

²³ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente* cit., 7 ss. e 123.

Il provvedimento, risalente al dicembre dell'anno 364, ripete il contenuto della costituzione precedentemente analizzata, pur con una esposizione linguistica sicuramente più incisiva e perentoria.

La norma, rivolta al prefetto del pretorio Mamertino, venne emanata a Milano²⁴ e sembra avere portata di carattere generale, prevedendo che tutti i beni (*universa*) alienati – *ex patrimonio nostro* – a favore dei templi per volontà dell'imperatore Giuliano, tornassero (*redire mandamus*) *ad rem privatam nostram*.

Vi sono almeno due elementi che presentano una specifica rilevanza ai fini della presente ricerca: il primo attiene più propriamente alla costruzione linguistica del testo: *patrimonium nostrum* e *res privata nostra* sembrano indicare il medesimo complesso di beni, come si evince anche dal parallelismo strutturale che caratterizza il costrutto: infatti, la costituzione si apre con l'espressione *ex patrimonio nostro* e si chiude con la locuzione *ad rem privatam nostram*, quasi ad indicare un percorso logico di provenienza, deviazione e diversa destinazione degli *universa*. Parimenti, sono significativi i verbi impiegati per descrivere una tale linea: *translare* al perfetto indicativo passivo cui si contrappone il comando – *redire mandamus* – al presente indicativo.

Il secondo elemento da evidenziare riguarda la più generale formulazione della costituzione in esame: essa si pone come una innovazione, senza fare riferimento alcuno al provvedimento – di analogo contenuto – che sarebbe stato emanato nel febbraio dello stesso anno, stando alla datazione indicata nella *subscriptio* della c. 8 CTh. 10.1.

Sulla scorta di quanto rilevato, la dottrina ha proposto diverse interpretazioni circa la sussistenza di due provvedimenti del medesimo tenore, ma emessi in due momenti differenti e rivolti a due diversi destinatari, per di più titolari di due cariche diverse – la costituzione del febbraio 364 è rivolta al *comes rerum privatarum*, mentre il provvedimento del dicembre dello stesso anno è indirizzato al prefetto del pretorio.

²⁴ Non paiono esservi dubbi circa il luogo di emanazione della c. 3 CTh. 5.13. Infatti, come attestato da Ammiano Marcellino, Valentiniano trascorse l'inverno 364-365 proprio a *Mediolanum*, confermando, quindi, la lettura del *Med.* di cui alla *subscriptio* con *Mediolano* (*Rer. Gest.* 26.5.4: *et post haec cum ambo fratres Sirmium introissent, diviso palatio, ut potiori placuerat, Valentinianus Mediolanum, Constantinopolim Valens discessit*). Una ulteriore conferma in tal senso si ricava da costituzioni risalenti allo stesso periodo che riportano il luogo di emanazione per esteso. Si veda, ad esempio, CTh. 2.1.4.

Parte della dottrina ha avanzato alcune ipotesi di carattere più generale circa la validità delle costituzioni nella parte orientale e occidentale dell'impero²⁵. A tal proposito, Antonio Masi²⁶, sulla scorta di una interpretazione offerta dal Gotofredo²⁷, ha ritenuto ammissibile la posticipazione della c. 8 CTh. 10.1 al novembre 364 (*prid. Non. Novembr.*), attribuendola alla produzione normativa dell'imperatore Valente, interpretando il *Med.* della *subscriptio* in *Medianae*, località dove soggiornarono nell'estate di quell'anno i *comites* di Valentiniano e Valente, mentre i due imperatori, nello stesso periodo, si incontrarono nella poco distante città di Naisso²⁸.

La costituzione, dunque, secondo tale interpretazione, avrebbe avuto vigore nella sola *pars Orientis*²⁹. Tale ultima ipotesi, tuttavia, sembra ormai abbandonata, in quanto si è ampiamente dimostrato che le costituzioni imperiali emanate durante i quasi dodici anni di coregenza dei fratelli Valentiniano e Valente (364-375), sono da ricondurre ad uno schema legislativo unitario. La produzione normativa più consistente e significativa – proveniente dalla cancelleria occidentale – presenta carattere generale, destinata a trovare applicazione sia nella *pars Occidentis* che nella *pars Orientis*, pur con l'eccezione di alcuni provvedimenti a carattere speciale – ma non è il nostro caso – la cui validità si limitava ad un determinato e circoscritto contesto territoriale³⁰.

²⁵ Si veda, sul punto, A. MASI, *Ricerche* cit., 29, nt. 130 e 131.

²⁶ A. MASI, *Ricerche* cit., 29 s., secondo il quale le due costituzioni sono «senza dubbio, intese a porre la medesima norma e vanno ricollegate alla divisione legislativa delle due *partes* dell'Impero, come risulta anche da una congettura esposta dal Gotofredo che, delle due costituzioni, conosceva soltanto CTh. 10.1.8, in relazione al luogo di emanazione di questa». Per una rassegna bibliografica relativa alle posizioni dottrinali più risalenti si veda A. MASI, *Ricerche* cit., 29, nt. 130 e 131.

²⁷ A. MASI, *Ricerche* cit., 30 nt. 139.

²⁸ A. MASI, *Ricerche* cit., 30.

²⁹ A. MASI, *Ricerche* cit., 29 s., secondo il quale «la soluzione più probabile sembra [...] quella di riferire CTh. 10.1.8 alla parte orientale dell'Impero». In questo modo, lo studioso concentrava la propria attenzione sul luogo di emanazione del provvedimento, affermando: «Di conseguenza, potrebbe accogliersi la congettura avanzata, sulla base di un'indicazione di Ammiano Marcellino, dal Gotofredo, secondo cui l'abbreviazione *Med.* della *subscriptio* di CTh. 10.1.8 dovrebbe sciogliersi in *Med(ianae)*, tenuto appunto conto del fatto che in tale località i due imperatori sostarono prima di raggiungere le rispettive sedi».

³⁰ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente* cit., XXVII ss.; ID., *Rilievi sul valore normativo delle costituzioni imperiali nel tardo impero romano*:

Pertanto, la dottrina più recente ha proposto una diversa datazione della costituzione riportata in CTh. 10.1.8³¹ e, conseguentemente, ha ricostruito i rapporti della stessa con CTh. 5.13.3.

La politica legislativa volta a modificare i provvedimenti di Giuliano in materia di appartenenza dei *fundi rei publicae* alla *res privata principis* trova in Valentiniano e Valente il suo compimento: si deve ritenere che furono i due imperatori – con ogni probabilità su impulso della cancelleria occidentale – ad emanare un primo provvedimento di carattere generale il 23 dicembre 364 (CTh. 5.13.3) e solo successivamente si resero necessarie le disposizioni attuative del 4 febbraio 365 (CTh. 10.1.8), questa volta indirizzate al *comes rerum privatarum*, funzionario di rango inferiore rispetto al prefetto del pretorio.

Attraverso tali provvedimenti, i fondi alienati da Giuliano in favore dei templi, rientrarono a pieno titolo nella disponibilità del patrimonio imperiale, unitamente alla amministrazione e alla gestione delle rendite ad essi relative.

Il linguaggio impiegato dalle cancellerie imperiali relativamente alla identificazione del patrimonio imperiale non presenta carattere di stretto tecnicismo: *patrimonium* e *res privata*, entrambi caratterizzati dalle aggettivazioni *privatus* e *noster*, sembrano assumere pari significato, indicando il complesso dei beni nella diretta disponibilità della corona.

5. Gli imperatori Valentiniano e Valente, dunque, si occuparono sin dai primi mesi del loro regno della riorganizzazione del sempre più complesso e variegato patrimonio imperiale, in particolare attraverso la restituzione allo stesso di tutti i beni attribuiti ai templi pagani dal loro predecessore Giuliano. Ma vi è una ulteriore categoria che è bene considerare: quella dei beni sottratti alla disponibilità delle città.

Alcuni provvedimenti, conservati nel Codice Teodosiano, dimostra-

Oriente e Occidente nella legislazione di Valentiniano I e Valente, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 83 ss. e, in particolare, 102 s.

³¹ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente* cit., 11. Secondo l'Autore, la costituzione riportata in CTh. 10.1.8 «presuppone chiaramente la norma generale già emanata, poiché non fa che comunicarne al *comes* il contenuto (evidentemente perché ne sia informato e vi si attenga nella propria sfera di competenza), come è reso chiaro dal riferimento del verbo al passato [...]. È, dunque, successiva, non precedente, a CTh. 5.13.3. E se così è, il problema della datazione si risolve agevolmente con l'ipotesi più semplice e meno artificiosa, attribuendo, cioè, CTh. 10.1.8 [...] al febbraio 365».

no l'attenzione della cancelleria imperiale per le concrete esigenze delle singole *civitates*, rimaste prive di entrate, attraverso la previsione di un meccanismo di rimborso alle città di una parte degli introiti ottenuti attraverso la gestione dei fondi pubblici, secondo percentuali che, in un primo momento, furono variabili ma, in seguito, furono stabilite nella quota di un terzo delle rendite dei beni cittadini, indipendentemente da qualsiasi accertamento sulle reali necessità delle singole città.

A ciò si aggiungeva la previsione di un meccanismo correttivo attraverso il quale una città che ne avesse avuto bisogno, avrebbe potuto utilizzare un terzo delle rendite attribuite ad un'altra.

Su tali innovazioni siamo informati da c. 7 CTh. 4.13:

Imppp. Val(entini)anus, Val(ens) et Grat(ianus) AAA. ad Constantium Proc(onsulem) Afric(ae). Ex re ditibus rei publicae o[m]niumque titulorum ad singulas quasque pertinentium c[ivi]ta]tes duae partes totius pensionis ad largitiones nostras [perve]niant, tertia probabilibus civitatum deputetur expensis. [Dat.] VII Id. Sept. Mogontiaci p.c. Grat(iani) A. III et Equiti v.c. Conss.

La costituzione è indirizzata a Costanzo, proconsole d'Africa e prevede che un terzo delle rendite dei *fundi rei publicae* venga attribuita alle città indipendentemente dalla sussistenza di particolari necessità e senza vincoli di destinazione, lasciando i rimanenti due terzi *ad largitiones nostras* cioè alla *res privata principis*.

Il provvedimento riveste carattere generale e trova specificazione in un altro provvedimento contenuto nel Codice Teodosiano e, con ogni probabilità, di poco successivo, contrariamente a quanto si evince dalle due *subscriptiones*³²:

CTh. 15.1.18: Imppp. Val(entini)anus, Valens et Gr(ati)anus AAA. ad Probum P(raefectum) P(raetori)o. Rectores provinciarum quodcumque opus inchoandum esse necessario viderint in aliqua civitate, id arripere non dubitent. Si civitatis eius res publica tantum in tertia pensionis parte non habeat, quantum coepae fabricae poscat inpendium, ex aliarum civitatum rei publicae canone praesumant, tertiae videlicet portionis. P(ro)p(osita) VII Kal. Feb. Sirmio Gr(ati)ano A. III et Equitio Conss.

³² Sui problemi di datazione dei due provvedimenti rimando a F. PERGAMI, *Sulla appartenenza dei fundi rei publicae* cit., 78 s.

La costituzione, indirizzata al prefetto del pretorio Probo, specifica che le somme restituite alle singole città potessero essere trasferite ad altra *civitas*, qualora inutilizzate.

6. I provvedimenti esaminati erano volti, da un lato, a ricondurre alla disponibilità del patrimonio imperiale tutti i beni cittadini e, d'altro lato, al soddisfacimento delle crescenti necessità finanziarie dell'impero.

In un contesto di continua evoluzione normativa, che porterà, nel V secolo, alla definitiva configurazione della *res privata principis* quale autonoma branca dell'amministrazione finanziaria, l'impiego di un linguaggio non sempre coerente, ancora nella seconda metà del IV secolo, non impedisce di percepire la costante tendenza della corona all'accrescimento del patrimonio imperiale, attraverso meccanismi di acquisizione e amministrazione dei beni non riconducibili ad un impianto classificatorio univoco.

A tal proposito, desidero chiudere queste mie brevi riflessioni, riportando le parole, forse provocatorie ma suggestive, di Riccardo Orestano, il quale si soffermava sul rapporto tra *fiscus*, *patrimonium* e *res privata* rilevando come tali questioni siano «in definitiva più problemi dei romanisti che dell'esperienza romana: almeno nella misura in cui anche la formulazione di tali questioni, presupponendo possibile una risposta rigorosamente logica, tecnica, capace di soddisfare la mentalità di un giurista moderno condiziona la stessa analisi delle fonti»³³.

SINTESI

Il linguaggio utilizzato dalle fonti tardoantiche per individuare e classificare i beni appartenenti al patrimonio imperiale è variegato e complesso, spesso non riconducibile ad un impianto classificatorio univoco.

Al riguardo, particolarmente evidente nelle fonti è la contrapposizione – risalente al principato – tra *res privata principis* e *patrimonium*, i cui rispettivi significati e ambiti, già in origine controversi, sono oggetto di significativi interventi imperiali, destinati a regolare

³³ R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, 1, Torino 1968, 243.

– in modo minuzioso – la disciplina dei beni sottratti alla disponibilità dei privati cittadini.

Il presente contributo intende offrire – nel quadro di una più ampia indagine, anche di natura palinogenetica, dedicata i beni appartenenti al patrimonio imperiale – alcune considerazioni sul linguaggio utilizzato nelle raccolte ufficiali della normativa tardoantica, con specifico riferimento ai rapporti – reciprocamente interdipendenti – fra *res privata principis* e *patrimonium*.

PAROLE CHIAVE

Amministrazione finanziaria – Tardoantico – Burocrazia imperiale – *Res privata principis* – *Patrimonium*.

ABSTRACT

The language used by late antique sources to identify and classify assets belonging to the imperial heritage is varied and complex, often not attributable to a single classification system.

In this regard, particularly evident in the sources is the contrast – dating back to the principate – between *res privata principis* and *patrimonium*, whose respective meanings and contexts, already controversial at first, are the subject of significant imperial interventions, intended to regulate – in a meticulous way – the assets taken from the availability of private citizens.

This article intends to offer – within the framework of a broader investigation, also of palinogenetic nature, dedicated to the assets belonging to the imperial patrimony – some considerations on the language used in the official collections of Late Antiquity legislation, with specific reference to the relationships – mutually interdependent – between *res privata principis* and *patrimonium*.

KEYWORDS

Financial administration – Late Antiquity – Imperial Bureaucracy – *Res privata principis* – *Patrimonium*.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net